

campo di condizionalità ambiente

Criteri di Gestione Obbligatori - Atti A1 e A5


- Direttiva 79/409/CEE

”CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI”

- Direttiva 92/43/CEE

”CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI
E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE”

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE i cui terreni ricadono nelle aree sensibili per la tutela degli habitat, della fauna e della flora di interesse comunitario (Rete Natura 2000)



Qual è lo scopo di questa norma

L’obiettivo della norma è di contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso l’adozione di misure volte a garantire la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.

La direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) persegue l’obiettivo generale della conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa, nonché l’istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS), in modo da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie minacciate, elencate in allegato alla stessa direttiva (ad esempio cicogna bianca, fenicottero, biancone, falco di palude, gufo reale, pollo sultano, ecc).

La direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) istituisce la rete "Natura 2000", costituita dalle predette Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC)⁽¹⁰⁾. I SIC possono comprendere varie tipologie di habitat, come zone umide, formazioni erbose naturali e seminaturali, foreste, aree popolate da specie animali e vegetali protette. Le ZPS e i SIC possono presentare delle zone di sovrapposizione. Attualmente in Italia sono stati individuati 2.256 SIC e 503 ZPS che interessano una superficie complessiva pari a circa il 16,5% dell’intero territorio nazionale.

10. Attualmente la rete Natura 2000 è costituita dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), dall’insieme dei Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) alla Commissione Europea dagli Stati membri e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

A chi sono dirette le misure di condizionalità

Agli agricoltori con aziende i cui terreni ricadono nelle aree ZPS (Atto A1), nei pSIC e nei SIC (Atto A5). Gli impegni degli atti in questione si applicano esclusivamente ai terreni ricadenti nelle aree suddette.

Qualora l'agricoltore non sia informato se i terreni aziendali ricadono in un sito della rete Natura 2000, può consultare:

- L'organismo pagatore competente, avvalendosi anche dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio;
- La Regione o Provincia Autonoma di competenza e il relativo sito internet.

In ogni caso, nella fase di presentazione della domanda di pagamento diretto, l'agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni di condizionalità, compresi quelli relativi agli atti in questione.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore deve rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale. Tali impegni, di norma, sono specifici per ciascun sito Natura 2000 e dipendono dalle misure di conservazione adottate.

Le Regioni, infatti, individuano le misure di conservazione necessarie, che implicano, all'occorrenza, l'adozione di appropriati piani di gestione. Tali piani consentono di definire le modalità di gestione del sito e sono strettamente legati alla conservazione dell'habitat e delle specie presenti che caratterizzano il sito stesso, anche in funzione delle attività produttive esistenti.

Per l'individuazione delle modalità di gestione più appropriate, particolarmente importante è la cosiddetta "valutazione di incidenza", in base alla quale sono preventivamente stimati i possibili effetti di eventuali interventi su ciascun sito.

Gli impegni sopra descritti, ai fini della condizionalità, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna

Esempio di pianta protetta (Genzianella)



In ogni caso, in assenza di provvedimenti regionali, l'agricoltore deve rispettare le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali e, in particolare, le norme relative alla gestione delle superfici ritirate dalla produzione (Norma 4.2) e al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (Norma 4.4, parte 2), alle quali si rimanda per ogni approfondimento (vedi pagine 58 e 66).

In sintesi

La norma 4.2, riferita alle superfici ritirate dalla produzione, prevede il mantenimento della copertura vegetale del terreno durante tutto l'anno; in più prevede il divieto di sfalcio (o altra operazione equivalente) in un periodo che, nelle aree della rete Natura 2000, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi, compresi tra il 15 febbraio e il 31 agosto di ogni anno.

La norma 4.4, parte 2, prevede invece il rispetto dei provvedimenti regionali/locali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE.



Martin Pescatore: specie protetta dalla Direttiva "Uccelli"

Che cosa sarà oggetto di controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

- il rispetto delle disposizioni stabilite a livello regionale, relative all'Atto A1 (direttiva Uccelli) e all'Atto A5 (direttiva Habitat).
- In assenza di provvedimenti regionali, il rispetto delle pertinenti norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

N.B. La non conformità alle Norme 4.2 e 4.4, parte 2, in un'area SIC o ZPS comporta la contemporanea applicazione di riduzioni nel campo di condizionalità BCAA e CGO-Ambiente.

Limitatamente al Campo di condizionalità CGO-Ambiente, qualora la violazione si verifichi in un'area di sovrapposizione fra SIC e ZPS, gli effetti dell'inadempienza saranno conteggiati due volte.



Sito appartenente alla Rete Natura 2000 interessato da coltivazioni agricole.

campo di condizionalità ambiente

Criteri di Gestione Obbligatori - Atto A2

- Dir. 80/68/CEE

“PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO
DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE”

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE che utilizzano sostanze pericolose per l'inquinamento delle acque sotterranee (ai sensi del D.Lgs. 152/99)



Qual è lo scopo di questa norma

Lo scopo è quello di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e di ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento in atto.

Tali sostanze, in quanto tossiche, persistenti e bioaccumulabili, non devono confluire nei sistemi idrici sotterranei, che rappresentano la fonte da cui si prelevano circa i 2/3 delle acque utilizzate per il consumo umano.

Esse sono contenute, normalmente, nei prodotti fitosanitari, negli oli esausti e nei carburanti.

Il rischio di inquinamento può derivare anche da un eventuale uso improprio degli apparecchi di distribuzione e trasporto dei fitofarmaci (autobotti, cisterne, irroratori, ecc.), che devono essere tarati e mantenuti in efficienza, onde evitare accumuli localizzati di principi attivi in grado di contaminare le falde.

Si consiglia, pertanto, di leggere attentamente le indicazioni poste su ciascun prodotto e di attenersi alle relative modalità d'uso.

A chi sono dirette le misure di condizionalità

Tutte le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni di utilizzo delle sostanze pericolose individuate dalla citata direttiva e recepite dal decreto legislativo 152/99.



Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore è tenuto a rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti impiegati in agricoltura (fitofarmaci, lubrificanti, carburanti, ecc.), in quanto potrebbero contenere, anche se solo in quantità minime, le sostanze indicate nei successivi elenchi I e II (Direttiva 80/68/CEE).

In particolare deve:

- Rispettare il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose.
- Acquisire l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose, rilasciata dall'Autorità competente, nei casi previsti dal decreto legislativo 152/99.

Gli impegni sopra descritti, ai fini della condizionalità, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna

Elenco I Direttiva 80/68/CEE

- Composti organo-alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico
- Composti organo-fosforici
- Composti organo-stannici
- Sostanze con potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico
- Mercurio e suoi composti
- Cadmio e suoi composti
- Oli minerali persistenti e idrocarburi
- Cianuri

Elenco II Direttiva 80/68/CEE

- Zinco
- Rame
- Nichel
- Cromo
- Piombo
- Selenio
- Arsenico
- Antimonio
- Molibdeno
- Titanio
- Stagno
- Bario
- Berillio
- Boro
- Uranio
- Vanadio

Che cosa sarà oggetto di controllo

- Cobalto
- Tallio
- Tellurio
- Argento
- Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I
- Sostanze con effetto nocivo su sapore e/o odore delle acque sotterranee e composti che possono generare nelle acque tali sostanze rendendole non idonee al consumo umano
- Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono generarli, ad eccezione di quelli biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente in sostanze innocue
- Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare
- Fluoruri
- Ammoniaca e nitriti

Lo scarico di sostanze pericolose da parte dell'agricoltore sarà oggetto di apposita dichiarazione in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto.

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà l'esistenza dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e il rispetto delle condizioni in essa contenute. Il controllo documentale accerterà anche se l'Ente di controllo specializzato, riscontrando una inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, abbia dato luogo a:

- diffida, che comporta la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide, e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e nella rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Non sono, pertanto, compresi in questa categoria i trattamenti e le irrorazioni effettuate nella normale pratica agricola.



Tipologia di scarico soggetta a controllo

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Segnalazione: non prevista		
Portata	Medio	Assenza o inosservanza dell'autorizzazione
Gravità	Basso	Inosservanza dell'autorizzazione
	Medio	Inosservanza dell'autorizzazione che abbia dato luogo a diffida
	Alto	Revoca dell'autorizzazione o autorizzazione assente
Durata	Sempre considerata di livello medio	

Intervento correttivo: Interventi effettuati o da effettuare per sanare le anomalie riscontrate

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità ambiente

Criterio di Gestione Obbligatoria - Atto A3

- Dir. 86/278/CEE

”PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA”

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione



Qual è lo scopo di questa norma

L’obiettivo principale è quello di disciplinare l’utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo il corretto utilizzo.

I fanghi derivano da processi di depurazione di acque reflue provenienti da insediamenti civili o industriali.

Per consentirne l’utilizzazione in agricoltura, i fanghi devono:

- essere opportunamente trattati, cioè sottoposti a processi biologici, chimici o termici finalizzati a ridurre i rischi sanitari connessi alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni;
- possedere effetto concimante, ammendante e/o correttivo.

Per una corretta utilizzazione agronomica, i fanghi devono essere interrati subito dopo lo spandimento. L’applicazione dei fanghi deve essere evitata nei terreni in pendio, dove è maggiore il rischio di erosione e ruscellamento, nei terreni saturi di acqua e in quelli innevati o gelati.

In Italia sono utilizzate in agricoltura circa 300.000 tonnellate di fanghi all’anno.

A chi sono dirette le misure di condizionalità

A tutte le aziende agricole sui cui terreni viene effettuato lo spandimento di fanghi di depurazione, come stabilito dal Decreto Legislativo 99/92.

A questo proposito, si specifica che, per "produttore di fanghi", si intende colui che produce e tratta i fanghi (es. una ditta che gestisce un impianto di depurazione) mentre, per "utilizzatore di fanghi", si intende colui che effettua lo spandimento dei fanghi sul terreno.

Si possono, pertanto, verificare i tre seguenti casi:

1. l'agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore;
2. l'agricoltore è utilizzatore ma non produttore;
3. l'agricoltore è sia produttore che utilizzatore.

Che cosa deve fare l'agricoltore

1. Nel caso in cui l'agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore:

L'agricoltore deve:

- acquisire e conservare le copie dei seguenti documenti in possesso dell'utilizzatore:

- formulario di identificazione, che certifica la provenienza dei fanghi;
- scheda di accompagnamento;
- registro di utilizzazione dei terreni, verificandone la corretta compilazione;
- notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;
- rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti dalla normativa vigente (vedi sintesi a pagina 32).

2. Nel caso in cui l'agricoltore è anche utilizzatore, ma non produttore:

L'agricoltore, in aggiunta agli adempimenti descritti al punto 1, di cui ha diretta responsabilità, deve:

- possedere l'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti;
- essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, se effettua il trasporto dei fanghi dal produttore alla propria azienda.

3. Nel caso in cui l'agricoltore è sia produttore che utilizzatore:

In aggiunta agli adempimenti descritti ai precedenti punti 1 e 2, l'agricoltore deve curare la tenuta del registro di carico/scarico e inviarne annualmente copia all'Autorità competente.

Gli impegni sopra descritti, ai fini della condizionalità, sono stati ulteriormente dettagliati dalle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna

Che cosa sarà oggetto di controllo

L'utilizzo di fanghi di depurazione sui terreni della propria azienda sarà oggetto di dichiarazione da parte dell'agricoltore in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto. Il tecnico incaricato dei controlli, pertanto, effettuerà le seguenti principali verifiche:

Documentali

- presenza della certificazione di provenienza dei fanghi (formulario di identificazione; scheda di accompagnamento);
- presenza e corretta compilazione del registro di utilizzazione dei terreni;
- presenza della notifica di spandimento alle autorità competenti entro il termine previsto.

Ogettive

- utilizzazione dell'area di spandimento per pascolamento o raccolta di foraggi entro cinque settimane dall'avvenuto spandimento;
- utilizzazione dei fanghi nei terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

Condizioni di utilizzazione dei fanghi

Per poter essere utilizzati, i fanghi devono:

- essere sottoposti a trattamento;
- essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale e superiori ai valori limite fissati;
- rispettare i quantitativi limite nel triennio per l'applicazione dei fanghi su e/o nei terreni.

Divieti di spandimento nei seguenti terreni:

- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con capacità di scambio cationico (C.S.C.) minore di 8 meq/100 g;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione

con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

In ogni caso è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, che per quelli diluiti con acqua.

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Segnalazione: non prevista		
Portata	Basso	Violazioni di carattere documentale
	Medio	Violazioni riscontrate a seguito di verifiche oggettive
	Alto	Violazioni sia di carattere documentale sia riscontrate a seguito di verifiche oggettive
Gravità	Basso	Presenza di almeno uno dei seguenti fenomeni: <ul style="list-style-type: none"> ■ notifica di spandimento alle autorità competenti assente o inviata oltre il termine previsto; ■ utilizzazione dell'area di spandimento per pascolamento o raccolta di foraggi entro 5 settimane dall'avvenuto spandimento; ■ utilizzazione dei fanghi nei terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; ■ assenza del registro di carico e scarico (agricoltore produttore di fanghi)
	Medio	Presenza di 2 dei fenomeni sopraelencati
	Alto	Assenza certificazione di provenienza dei fanghi (formulario di identificazione; scheda di accompagnamento) o assenza/mancata registrazione nel registro di utilizzazione dei terreni oppure presenza di almeno 3 dei fenomeni sopraelencati
Durata	Normalmente considerata di livello medio	

Intervento correttivo: Solo nei casi di problemi di natura esclusivamente amministrativa (assenza di documenti, mancanza di certificazioni)

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità ambiente

Criterio di Gestione Obbligatoria - Atto A4

- Dir. 91/676/CEE

”PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
PROVOCATO DA NITRATI PROVENIENTI
DA FONTI AGRICOLE”

**Riguarda le AZIENDE AGRICOLE situate nel-
le AREE VULNERABILI DA NITRATI**



Qual è lo scopo di questa norma

L’obiettivo principale è quello di contribuire a realizzare la massima protezione di tutte le acque dall’inquinamento da nitrati, riducendo l’impatto ambientale dell’attività agricola, attraverso una più attenta gestione del bilancio dell’azoto.

Tale norma contribuisce, inoltre, a:

- realizzare modelli di agricoltura ecocompatibili ed economicamente sostenibili;
- proteggere l’ambiente dagli eccessivi apporti di azoto, riducendo la fertilizzazione azotata in funzione degli effettivi fabbisogni nutrizionali delle colture.

Inoltre, con tale norma si vogliono incoraggiare gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, attribuendo un’attenzione particolare a quelle utilizzate a fini potabili.

A tale scopo, la direttiva prevede la definizione di aree che, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, pedologiche e ambientali, sono particolarmente vulnerabili ai nitrati provenienti dalle pratiche agricole.

In tutte le aree agricole è raccomandata la messa in atto di corrette pratiche agronomiche, al fine di mitigare gli effetti negativi provocati dall’immissione dei nitrati nell’ambiente. Tali pratiche risultano invece obbligatorie nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), nelle quali è necessario rispettare specifiche indicazioni tecniche.

A chi sono dirette le misure di condizionalità

Agli agricoltori con aziende i cui terreni ricadono nelle aree vulnerabili ai nitrati. Gli impegni del presente Atto si applicano esclusivamente ai terreni ricadenti nelle aree suddette.

Qualora l'agricoltore non sia informato se i terreni aziendali ricadano o meno in un'area vulnerabile, può consultare:

- l'organismo pagatore competente, avvalendosi anche dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio;
- la Regione o Provincia Autonoma di competenza e il relativo sito internet;

In ogni caso, nella fase di presentazione della domanda di pagamento diretto, l'agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni di condizionalità, compresi quelli relativi all'Atto in questione.

Che cosa deve fare l'agricoltore

L'agricoltore deve rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale. Tali impegni, di norma, sono specifici per ciascuna area vulnerabile, in funzione dei piani di azione adottati.

Elenco delle Regioni che hanno disciplinato la norma per la condizionalità:

- Lombardia
- Veneto
- Emilia-Romagna
- Marche
- Basilicata
- Sicilia

In ogni caso, l'agricoltore deve rispettare, anche in assenza di provvedimenti delle Regioni, le norme del codice di buona pratica agricola nazionale sui nitrati (CBPA), nonché le seguenti norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), alle quali si rimanda per ogni approfondimento (vedi pagg. 42 e 58):

- Norma 1.1 – Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio;
- Norma 4.2 – Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;

In sintesi

La norma 4.2, riferita alle superfici ritirate dalla produzione, prevede il mantenimento della copertura vegetale del terreno durante tutto l'anno; in più prevede il divieto di sfalcio (o altra operazione equivalente) in un periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

La norma 1.1 prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei nei terreni in pendio che manifestino fenomeni erosivi.

Entrambe le norme, infatti, concorrono al contenimento dei fenomeni di trasporto dei nutrienti attraverso l'acqua, riducendo l'inquinamento.

Inoltre, nel caso di aziende con allevamenti animali, sono previsti i seguenti impegni:

- Per le deiezioni non palabili (liquami), è necessario prevedere lo stoccaggio in bacini a perfetta tenuta, impermeabili per la natura del sito o impermeabilizzati artificialmente.
- Per le deiezioni palabili (letame), è necessario effettuare lo stoccaggio in apposite concimaie realizzate su platee impermeabilizzate, provviste di pozzetti di raccolta dei liquidi di percolazione.

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
<p>Segnalazione: si verifica in caso di infrazione rilevata su una superficie inferiore ad un livello minimo (espresso in percentuale della superficie oggetto della norma), purché tale superficie non sia superiore ad un determinato numero di ettari.</p>		
Portata	<p>Infrazioni rilevate in riferimento alle prescrizioni tecniche previste per lo stoccaggio delle deiezioni animali danno sempre origine ad un livello alto di portata. Negli altri casi, il livello dell'indice di portata si determinerà in base all'incidenza della superficie irregolare sul totale della superficie oggetto della norma, purché non superiore ad un determinato numero di ettari.</p>	
Gravità	Basso	<p>Presenza di almeno uno dei seguenti fenomeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ erosione associata alla mancata o non idonea regimazione delle acque superficiali (norma 1.1 BCAA); ■ mancato mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte dal CBPA) e degli altri impegni previsti dalla norma 4.2 BCAA; ■ nelle aziende con allevamenti, rispetto delle prescrizioni tecniche per un corretto stoccaggio delle deiezioni animali.
	Medio	<p>Presenza di almeno 2 dei fenomeni sopraelencati</p>
	Alto	<p>Presenza di tutti i fenomeni sopraelencati</p>
Durata	<p>Sempre considerata di livello medio, salvo violazione del rispetto delle prescrizioni tecniche per un corretto stoccaggio delle deiezioni animali, che dà origine ad un livello alto.</p>	

Intervento correttivo: Adeguamento dell'impianto di stoccaggio degli effluenti zootecnici (se realizzabile).

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

campo di condizionalità

Criteri di Gestione Obbligatori - Atti A6, A7, A8, A8bis,
- Dir. 92/102/CEE, Regolamento 2629/97,
Regolamento 1760/2000 e Regolamento (CE) 21/2004
che istituiscono un sistema di identificazione
e registrazione degli animali

Riguarda le AZIENDE AGRICOLE con allevamenti appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina e ovicaprina



Qual è lo scopo di questa norma

La norma è composta da una serie di direttive e regolamenti, tuttora in corso di aggiornamento e integrazione, che prevedono l'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione delle principali specie zootecniche (bovina, bufalina, suina, ovicaprina).

Tramite la corretta identificazione e registrazione degli animali è possibile perseguire alcuni importanti obiettivi di interesse generale:

- garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali;
- assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel controllo degli aiuti comunitari destinati al settore zootecnico;
- consentire un'etichettatura chiara e adeguata delle carni, in particolare di quelle bovine.

Le ricadute positive di tale sistema di identificazione e registrazione sono numerose e significative, sia per i consumatori che per gli allevatori, in quanto comportano un innalzamento della fiducia dei consumatori nella qualità delle carni, con indubbi vantaggi sulla stabilità dei mercati.

Che cosa deve fare l'allevatore

1. Adempimenti relativi a tutte le specie animali elencate

L'allevatore deve:

a) richiedere il **codice aziendale**, provvedendo in seguito a fornire eventuali variazioni anagrafiche e/o fiscali relative all'azienda stessa;

b) richiedere i **codici identificativi dei capi (marchi auricolari)** ed effettuare la marcatura degli stessi. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove apporli sono stabiliti distintamente per ciascuna delle specie suddette. I termini per l'apposizione dei marchi sono:

- 20 giorni dalla nascita, per bovini e bufalini;
- 60 giorni dalla nascita, per ovini e caprini⁽¹⁰⁾
- 70 giorni dalla nascita per i suini;

c) riguardo agli animali importati dall'estero:

- relativamente ai capi provenienti da Paesi UE, mantenere i marchi d'origine;

10. Il Reg. (CE) 21/2004 prevede un termine di 5 mesi dalla nascita, estendibile a 9 mesi per alcune tipologie di allevamenti ovi-caprini.

■ relativamente ai capi provenienti da Paesi terzi, provvedere alla marcatura entro 7 giorni dal superamento dei controlli frontaliери, salvo che il capo sia inviato direttamente alla macellazione prima di tale termine;

d) tenere ed aggiornare il **registro di stalla**, che deve recare informazioni su:

- il numero degli animali presenti in azienda e l'indicazione dei relativi marchi di identificazione;
- le nascite e i decessi, nonché tutti i movimenti, in entrata e in uscita dall'allevamento.

Termini per l'iscrizione nel Registro di stalla

SPECIE	EVENTI		
	Nascita	Morte	Movimenti
Bovina/ Bufalina	3 giorni dall'evento	3 giorni dall'evento	3 giorni dall'evento
Suina	15 giorni dall'evento	3 giorni dall'evento	3 giorni dall'evento

Per le specie ovina e caprina, gli obblighi di registrazione sono scadenzati in modo diverso, e prevedono⁽¹¹⁾:

SCADENZA	EVENTO DA REGISTRARE
15 marzo di ogni anno	Iscrizione in registro del n° totale degli animali presenti in allevamento
Ogni 90 giorni	Iscrizione in registro del n° totale delle femmine che abbiano figliato e/o raggiunto i 12 mesi di età
Ogni 12 mesi	Indicazione del n° di capi entrati/usciti dall'azienda, con specifica di origine/destinazione



Ovini al pascolo correttamente marchiati

11. Tali obblighi sono validi sino alla data dell'8 luglio 2005. A decorrere dalla data del 9 luglio 2005 valgono gli obblighi prescritti dal Reg. (CE) 21/2004

Che cosa sarà oggetto di controllo

2. Adempimenti aggiuntivi, relativi alla specie bovina

Per ciascun capo presente in allevamento, l'allevatore deve:

- notificare gli eventi di nascita, morte, movimentazione, uscite e ingressi alla Banca Dati Nazionale (BDN), direttamente o per il tramite di un soggetto delegato;
- aggiornare il passaporto degli animali.

BDN
Relativamente alla registrazione nella BDN degli eventi riguardanti i bovini, l'allevatore potrà registrare i dati direttamente via internet o avvalersi dell'assistenza di veterinari riconosciuti, di associazioni e organismi specifici, nonché delle ASL.

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

1. presenza del registro di stalla o sua non conformità;
2. presenza di capi sprovvisti di marchio, con marcatura incompleta o irregolare e/o privi di qualsiasi documento che attesti la provenienza e i dati identificativi;
3. presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini);
4. mancata registrazione dell'azienda nella BDN (solo per i bovini).

Le eventuali violazioni relative a tale adempimento sono espresse, ove pertinente, in Unità di Bestiame Adulto (UBA), in base alla seguente tabella di conversione:

CATEGORIA	UBA
Vitelli da ingrasso	0,40
Altri bovini con età inferiore a 1 anno	0,40
Bovini con età da 1 a meno di 2 anni	0,60
Bovini maschi di due anni e oltre	1
Giovenche	0,80
Vacche	1
Ovicaprini con età superiore a 10 mesi	0,15
Suinetti	0,03
Scrofe riproduttrici	0,50
Altri suini	0,40

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale delle UBA irregolari rispetto alle UBA totali, purché le UBA irregolari non superino un determinato valore;
	Medio	
Gravità	Alto	Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato valore;
	Basso	Accertamento di una sola delle seguenti inadempienze: <ul style="list-style-type: none"> ■ registro di stalla non conforme o incompleto; ■ presenza di capi senza passaporto (solo bovini) e/o marchi auricolari e/o di qualsiasi documento che attesti la provenienza e i dati identificativi; ■ presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme, sia per quanto riguarda i marchi che i documenti; ■ presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini); ■ mancata registrazione dell'azienda nella BDN (solo per i bovini).
	Medio	Presenza di 2 delle inadempienze sopraelencate
	Alto	Presenza di almeno 3 delle inadempienze sopraelencate e/o presenza di almeno un UBA senza marchio e privo di qualsiasi tipo di documentazione identificativa oppure assenza del registro di stalla.
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	
		Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato numero di UBA

Intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marcatura dei capi entro un tempo fissato.

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.

INDICI DI VERIFICA UTILIZZATI(*)

CLASSE DI INDICE	LIVELLO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA	DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE
Portata	Basso	Il livello dell'indice sarà quantificato in base all'incidenza percentuale delle UBA irregolari rispetto alle UBA totali, purché le UBA irregolari non superino un determinato valore;
	Medio	
Gravità	Alto	Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato valore;
	Basso	Accertamento di una sola delle seguenti inadempienze: <ul style="list-style-type: none"> ■ registro di stalla non conforme o incompleto; ■ presenza di capi senza passaporto (solo bovini) e/o marchi auricolari e/o di qualsiasi documento che attesti la provenienza e i dati identificativi; ■ presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme, sia per quanto riguarda i marchi che i documenti; ■ presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini); ■ mancata registrazione dell'azienda nella BDN (solo per i bovini).
	Medio	Presenza di 2 delle inadempienze sopraelencate
	Alto	Presenza di almeno 3 delle inadempienze sopraelencate e/o presenza di almeno un UBA senza marchio e privo di qualsiasi tipo di documentazione identificativa oppure assenza del registro di stalla.
Durata	Medio	Normalmente considerata di livello medio
	Alto	
		Numero di UBA irregolari superiore ad una determinata percentuale delle UBA totali o superiore ad un determinato numero di UBA

Intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marcatura dei capi entro un tempo fissato.

(*) Elenco indicativo degli indici di verifica destinato ad essere ulteriormente dettagliato da AGEA, ad integrazione di quanto indicato con circolare n. ACIU/2005/20 del 28/01/2005, anche al fine di tener conto di eventuali impegni aggiuntivi definiti dalle Regioni e Province Autonome.